



1° ISTITUTO COMPRESIVO di M.S. Severino (SA)

Via delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT -

PEC: SAIC8CC00P@PEC ISTRUZIONE.IT



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE I-MERCATO SAN SEVERINO
Prot. 0003365 del 16/12/2024
IV (Uscita)

Al Personale scolastico

Alle FAMIGLIE

Sito web/Bacheca ARGO/Atti scuola

OGGETTO: informativa assenze ex D.L. n. 123/2023 convertito in Legge n. 159/23 (**Decreto Caivano**) *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;*

PREMESSO che la Legge in oggetto:

- ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione;
- **il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.** Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
- **il Sindaco**, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge;

Mancato adempimento

- **la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione** già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge che non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni;

Elusione dell'obbligo

- **la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione**, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno;
- **l'Ufficio Didattica della scuola** cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche;
- **i docenti e l'Ufficio Didattica** verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico;

SI INVITANO

1. **i genitori** a controllare le assenze dei propri figli e a **giustificarle tempestivamente, anche richiedendo certificato medico se necessario;**
2. **i docenti** a controllare le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, a darne immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

SI RINVIA

per obbligo e completezza,

- **all'art. 570-ter codice penale** che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);



- **al comma 3-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 48/2023**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, *Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo*

SI PRECISA

- **le assenze sono conteggiate in ore** (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico);
- **le assenze devono sempre essere giustificate, anche presentando certificato medico in caso di malattia;**
- le ore di mensa degli alunni iscritti al tempo pieno non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio. Eventuali assenze in quelle ore vanno comunque adeguatamente giustificate, e documentate, se continuative, con apposita certificazione medica;
- le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite didattiche, ecc.) non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio;
- vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica *alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura* (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare);
- non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari,
- **nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato** ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, pari al 75% delle ore di lezione (990 ore);
- **il limite di assenze, dunque, è pari a 1/4 del monte ore annuale, ovvero 248 ore.**
- **in ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;**
- le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa;
- l'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

A al proposito si riporta la delibera del Collegio dei docenti del 06/12/2024:

Ai fini della validità dell'anno scolastico sono computate come ore di assenza:

- ingressi in ritardo (tranne quelle causate da difficoltà nei trasporti con mezzi pubblici documentabili o gravi motivi familiari documentabili);
- uscite in anticipo (tranne per impegni sportivi a livello agonistico richieste e certificate dall'Associazione di appartenenza riconosciuta dal CONI e autorizzate da un genitore - massimo 10%);
- la non frequenza scolastica in caso di non partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi d'istruzione o a visite guidate e a tutte le attività organizzate dalla scuola e inserite nel PTOF;
- assenze saltuarie per malattia;
- assenze per generici motivi familiari;
- astensione dalle lezioni immotivate, anche di massa.



Non sono computate come ore di assenza, quindi sono considerate deroghe alle precedenti situazioni:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (gare/campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF, visite guidate e viaggi di istruzione, attività di orientamento, stage, partecipazione a concorsi e manifestazioni, ecc...);
- ore di ingresso posticipate e/o ore di uscita anticipate disposte per motivi contingenti dal D.S. o dai suoi collaboratori (sciopero dei mezzi pubblici, assenza/sciopero del personale docente e/o ATA, evacuazione dell'istituto, eventi straordinari...);
- la partecipazione ad esami di Certificazione esterna o a concorsi (ad es. certificazioni di lingua straniera, patentino, esame di guida ...) giustificate dall'Ente;
- per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta alla disabilità.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (anche certificati dal medico di famiglia), malattie infettive di qualunque durata, visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno).
- ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con Certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;
- terapie e/o cure programmate documentate da Certificazione medica;
- donazioni di sangue;
- gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali; trasferimento della famiglia);
- testimonianze e adempimenti giudiziari;
- impegni artistici certificati da enti pubblici;
- lezioni e/o esami presso Conservatori statali (massimo 10%);
- impegni sportivi a livello agonistico organizzati da federazioni riconosciute dal CONI (alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro,...) e certificati dall'Associazione di appartenenza (massimo 10%);
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Si precisa che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Quanto sopra riguarda anche la scuola primaria, in cui il superamento del limite delle assenze, pur non costituendo automaticamente un motivo di non ammissione alla classe successiva, può dar luogo ugualmente alla non ammissione qualora non ci siano elementi per la valutazione dell'alunno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Laura Teodosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa